



COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA – QUARTU SANT'ALENI
Provincia di Cagliari

REGOLAMENTO SULL'ORARIO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Approvato con deliberazione di G.C. n. _____ del _____

REGOLAMENTO SULL'ORARIO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

ART.1 ORARIO DI SERVIZIO E DI LAVORO

Il Corpo di Polizia Municipale garantisce, per i servizi esterni di vigilanza nel territorio e per la centrale operativa, la fascia oraria di copertura dalle 07.00 alle 21.00 ai sensi delle vigenti norme contrattuali in materia di turnazione per sette giorni settimanali. Nel periodo estivo (**1° giugno – 30 settembre**), **e per le** festività natalizie e di fine anno (01 dicembre – 8 gennaio), il Comando potrà disporre l'estensione del servizio alla fascia serale-notturna.

I servizi interni osservano l'ordinario orario di servizio di cui al regolamento sull'orario dei dipendenti del Comune di Quartu Sant'Elena previsto per i dipendenti non appartenenti al Corpo, approvato con deliberazione G.C. n. 158 del 22/06/2022 e successive mm.ii.

Per l'individuazione dei Servizi Esterni e dei Servizi Interni ai fini dell'applicazione del presente articolo si fa rinvio alle disposizioni organizzative adottate dal Dirigente del Settore.

L'orario di lavoro del personale della P.M. che partecipa ai servizi esterni o alla centrale operativa, anche se non assegnato agli stessi servizi in via esclusiva, è articolato in due turni giornalieri per cinque o sei giorni lavorativi settimanali, in attuazione delle modalità gestionali di seguito specificate:

Opzione cinque giorni:

35 ore lavorative settimanali suddivise in turni giornalieri della durata di 7 ore per 5 gg.

Per il personale che sceglie l'opzione "cinque giorni", l'organizzazione del lavoro settimanale è articolata in cinque giorni, con l'osservanza dei seguenti turni giornalieri:

Turno antimeridiano: ore 7.00-14.00 Turno pomeridiano: ore 14.00-21.00

Tale modalità gestionale non potrà essere attivata o mantenuta qualora non sia prescelta da una quota di personale almeno corrispondente al 40 % degli appartenenti al Corpo in servizio. Di norma, il giorno non lavorativo, a settimane alterne, è il lunedì o il sabato.

Opzione sei giorni:

35 ore lavorative settimanali suddivise in turni giornalieri della durata di ore 5:50 per 6 gg.

Per il personale che sceglie l'opzione "sei giorni", l'organizzazione del lavoro settimanale è articolata in sei giorni, con l'osservanza dei seguenti turni giornalieri:

Turno antimeridiano: ore 8.00- 13.50 Turno pomeridiano: ore 14.10 -20.00

Al personale **turnista** si applica la disciplina della riduzione d'orario (35 ore settimanali).

Per motivate esigenze personali il Dirigente può concordare temporaneamente con il personale diverse articolazioni dell'orario, che non comportano l'applicazione dell'istituto della turnazione.

L'orario di lavoro del personale assegnato esclusivamente a servizi interni per:

- Inidoneità alla mansione o con prescrizioni che inibiscano il lavoro esterno decise dal medico competente;
- che non sia risultato idoneo al porto dell'arma o che non abbia superato il corso di lezioni regolamentari di tiro;

ai sensi del regolamento approvato con deliberazione G.C. n. 158 del 22/06/2022 e successive mm.ii. è articolato in cinque giorni alla settimana, con facoltà di scelta tra due articolazioni dell'orario così determinato:

Orario normale

8,00/14,00 con due rientri settimanali dalle 15,00 alle 18,00;

Orario multiperiodale - plurisettimanale.

- Estivo - dalla terza settimana di giugno alla seconda settimana di settembre ore 8,00/14,00 con un solo rientro settimanale con orario 15,00/18,00.
- Invernale - dalla terza settimana di settembre alla seconda settimana di giugno: ore 8,00/14,00 con due rientri settimanali 15,00/18,30.

ART. 2 ATTIVAZIONE DELLE MODALITÀ GESTIONALI

Il personale in turnazione ha la facoltà di scegliere la modalità gestionale più adeguata alle proprie esigenze.

A tal fine, il Comando fissa un termine entro il quale potrà essere comunicata la preferenza.

La scelta dell'opzione è da intendersi vincolante per periodi continuativi di almeno 1 anno ed è soggetta a rinnovo tacito per successivi periodi della stessa durata, salva la facoltà di variare preferenza, previa comunicazione al Comando almeno 15 gg. prima della scadenza del termine.

In caso di mancata preferenza, sarà applicata l'opzione "sei giorni".

L'opzione "cinque giorni" non potrà essere mantenuta qualora dovesse rivelarsi assolutamente incompatibile con gli obiettivi gestionali assegnati al Corpo.

ART. 3 PROGRAMMAZIONE MENSILE DEI SERVIZI

Il personale viene suddiviso dal Comando in più gruppi omogenei, che espletano servizio secondo la programmazione predisposta mensilmente dal Comando.

Alla composizione dei gruppi provvede il Comando con modalità tali da garantire per ogni turno di servizio la presenza di contingenti di personale idonei a soddisfare le esigenze operative dei vari servizi di P.M., sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;

I gruppi potranno essere successivamente modificati, qualora dovessero sopraggiungere diverse esigenze operative o problematiche organizzative.

Eventuali variazioni temporanee dei gruppi derivanti da esigenze di carattere personale o motivate da specifiche necessità operative saranno, di volta in volta, opportunamente disposte dal Dirigente, che informerà il personale interessato con congruo anticipo.

Per il personale che riveste la qualifica di ufficiale, in funzione delle specifiche esigenze di servizio potrà essere disposta una programmazione mensile dei servizi diversa dalla precedente.

La programmazione dei turni dovrà essere pubblicata con congruo anticipo e comunque prima dell'inizio del mese di riferimento.

ART. 4 PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI FESTIVI

1. Ai fini della programmazione dei turni nei giorni festivi, ogni gruppo sarà a sua volta suddiviso in due o più sottogruppi omogenei, che espletano servizio festivo secondo la programmazione mensilmente predisposta dal Comando.
2. Nel successivo periodo avente la stessa frequenza dovrà essere garantita l'alternanza tra i turni, nel senso che il gruppo che in precedenza ha espletato servizio festivo in turno antimeridiano, sarà inserito in turno pomeridiano.
3. Qualora per motivate esigenze operative fosse necessario un maggior contingente di personale per i servizi festivi (es.: festa del Santo Patrono, importanti manifestazioni pubbliche), il Comando disporrà che tali servizi siano assicurati preferibilmente dai sottogruppi che in base alla programmazione mensile si trovano nella condizione di non dover prestare servizio in due festivi consecutivi.
4. Analogamente, i servizi relativi a festività ricadenti in giorno infrasettimanale saranno assicurati preferibilmente dai sottogruppi che in base alla programmazione si trovano nella condizione di non dover prestare servizio in due festivi consecutivi tenendo presente la frequenza annuale di svolgimento del servizio nelle giornate infrasettimanali. Si terranno in considerazione, ove possibile, le richieste dei volontari a prestare servizio.
5. I servizi relativi a festività importanti (Pasqua, Lunedì dell'Angelo, Ferragosto, Natale, Santo Stefano, Capodanno) saranno assicurati con una distinta programmazione, finalizzata ad assicurare la rotazione ciclica di tutti gli appartenenti al Corpo. Non potranno essere autorizzate ferie che interferiscano con questa specifica programmazione ma verranno valutati scambi tra colleghi.
6. Qualora un operatore si trovasse nell'impossibilità di prestare servizio nella giornata festiva programmata, in quanto assente per qualsiasi motivazione, sarà inserito in un elenco da cui il Comando attingerà per effettuare sostituzioni ai fini della programmazione di altri servizi festivi, qualora sopraggiungessero condizioni di carenza di personale.
7. Analogamente, qualora un operatore fosse interessato a garantire la disponibilità per l'espletamento di servizi festivi ulteriori rispetto a quelli assegnati in attuazione della programmazione ordinaria, sarà inserito in un elenco da cui il Comando attingerà per effettuare sostituzioni o integrazioni per motivate necessità operative. In ogni caso, l'operatore non dovrà trovarsi nella condizione di prestare servizio per due festivi consecutivi.

I servizi sopra descritti ai punti 3,4,5,6,7 devono intendersi a tutti gli effetti aggiuntivi e non determinano alcuna variazione dell'ordinaria programmazione mensile dei festivi.

ART. 5 RIPOSI COMPENSATIVI

Di norma, i riposi compensativi relativi ai servizi lavorati nei giorni festivi sono goduti entro le due settimane successive o, qualora ciò non fosse possibile per motivi eccezionali, comunque entro il bimestre successivo.

A tal fine, il lavoratore richiede di usufruire del giorno di riposo in una delle giornate appositamente riservate al sottogruppo di appartenenza ai sensi della programmazione mensile predisposta dal Comando.

Nello stesso giorno non potrà assentarsi per riposo compensativo o per altre cause più del 50 % del personale appartenente allo stesso sottogruppo.

In caso di mancata richiesta, il riposo è assegnato d'ufficio negli stessi termini dal Comando.

ART. 6 FERIE

Per quanto riguarda le ferie relative al periodo natalizio ed estivo, il Comando predispone, rispettivamente, entro il 20 settembre ed il 15 aprile di ogni anno, specifici piani di programmazione delle ferie. La suddivisione del personale in più turni di ferie è elaborata assicurando il seguente requisito minimo: non può contemporaneamente assentarsi per ferie un'aliquota superiore al 30% di ogni singolo gruppo.

ART. 7 PERIODO ESTIVO – FESTIVITA' NATALIZIE

Nel periodo estivo (1° giugno – 30 settembre), **e per le** festività natalizie e di fine anno (01 dicembre – 8 gennaio), il Comando potrà disporre l'estensione del servizio alla fascia serale-notturna.

Opzione CINQUE GIORNI

Turno antimeridiano: ore 7.00-14.00

Turno pomeridiano: ore 14.00-21.00

Turno serale: ore 20.00-03.00

Opzione SEI GIORNI

Turno antimeridiano: ore 8.00 **13.50**

Turno pomeridiano: ore **14.10**-20.00

Turno serale: ore **21.10-03.00**

Analogamente a quanto previsto per il restante periodo dell'anno, il personale sarà suddiviso in gruppi e sottogruppi secondo una programmazione mensile predisposta dal Comando.

Per quanto riguarda l'analisi di profili di disciplina inerenti la sicurezza del personale operante in orario notturno e la fissazione di quote massime individuali di servizi notturni al mese, migliorative dei limiti indicati nel vigente C.C.N.L., si rinvia a quanto previsto in sede di contrattazione decentrata.

ART. 8 NORME TRANSITORIE E FINALI

Si intendono abrogate tutte le norme regolamentari precedenti incompatibili con la disciplina stabilita nel presente Regolamento.